



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 30/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** (2026), addì **trenta** (30) del mese di luglio alle ore 17:59 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Lorenzo Lazzerini - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	SANTI GIACOMO	Sindaco	P	8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P
2	PICCICUTO ANGELA	Consigliere Anziano	P	9	BARONCINI VANIA	Consigliere	P
3	GAZZARRI ANNA	Consigliere	P	10	GIORLI FRANCESCA	Consigliere	P
4	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere	P	11	CAMBI ROSSELLA	Consigliere	A
5	VERDIANELLI GUIDO	Consigliere	P	12	RASPI EMILIANO	Consigliere	P
6	PAZZAGLI LORENZO	Consigliere	P	13	FIDI MASSIMO	Consigliere	P
7	WALRAFF JEAN LUC LAURENT	Consigliere	P				

Totale Presenti/Assenti

12	1
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BETTINI DAVIDE

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: GAZZARRI ANNA, BARONCINI VANIA, GIORLI FRANCESCA

Quindi con l'assistenza del Vice Segretario, Agnese Grilli, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio –

link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la discussione relativa ai punti 4 e 5 all'Odg della seduta odierna si è svolta in forma congiunta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

Visto l'art. 3, comma 5^{quiquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Dato atto che l'art. 1 comma 677 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinuies, posticipando la stessa al 31 luglio di ogni anno;

Evidenziato che la norma sopra richiamata ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento (...oggi 31 luglio..), il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Dato atto che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 è stato fissato al 28 febbraio 2026 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

Visto il Regolamento che disciplina il tributo TARI, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 08/08/2014, successivamente modificato con deliberazioni n. 13 del 26/02/2016, n. 10 del 14/03/2017, n. 81 del 29/12/2017, n. 84 del 27/12/2018, n. 8 del 08/03/2019, n. 89 del 30/12/2019, n. 73 del 31/07/2020, n. 50 del 29/06/2021, n. 80 del 27/12/2022 e n. 75 del 18/12/2025;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto in particolare l'art. 8 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147 del 27/12/2013, cosiddetto metodo normalizzato;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Volterra è presente e operante l'Ente di

Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025;

Vista la determinazione n. 131-2026 del 23/07/2026 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" ad oggetto "*Validazione PEF 2026-2029 del Comune di Volterra ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione rifiuti per il quadriennio 2026-2029 in applicazione del MTR-3 – ARERA*" con la quale ha proceduto a validare i dati forniti dal Gestore Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Volterra, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" di cui alla deliberazione di ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025, riferito al periodo 2026-2029 e ad approvare il PEF 2026-2029 del Comune di Volterra;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: "Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Rilevato che il PEF 2026-2029 aggiornato di cui sopra prevede per l'annualità 2026 l'importo complessivo di €. 3.062.952,00, al lordo di euro 172.228,00 per detrazioni di cui al punto 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, per un totale netto pari ad €. 2.890.724,00, con la seguente ripartizione:

- Totale delle entrate tariffarie relative alla copertura dei costi fissi €. 1.180.036,00;
- Totale delle entrate tariffarie relative alla copertura dei costi variabili €. 1.710.688,00;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma

delle leggi vigenti in materia;

Considerato che questo Comune a decorrere dal 1° di gennaio 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2021 ha proceduto all'approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del suddetto articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you throw*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti;

Preso atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per il periodo 2026-2029, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/1999 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che le risultanze della determinazione dei costi del PEF 2026-2029 del Comune di Volterra, approvato dall'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con determinazione n. 131-2026 del 23/07/2026 e dal Comune di Volterra con delibera consiliare in questa stessa seduta ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PEF 2026-2029", evidenziano una ripartizione dei costi fissi e variabili con percentuali di incidenza diverse rispetto al piano finanziario Tari relativo all'anno precedente al corrente anno 2026, con prevalenza dei costi variabili (59,18%) sui costi fissi (40,82%);

Considerato che tale diversa distribuzione dei costi, modifica la distribuzione della tariffa gravando in misura maggiore sul numero dei componenti del nucleo familiare e minore sulle superfici, comportando, per le utenze domestiche, in base ai coefficienti finora determinati, un aggravio di spesa più rilevante per i nuclei familiari con un numero di componenti maggiore, rispetto ai nuclei con un numero di componenti minore;

Visto l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2026, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in base alla nuova ripartizione dei costi determinati con il PEF 2026-2029 anno 2026 ed alle premesse sopracitate, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga", si rende opportuno riequilibrare per le seguenti casistiche i coefficienti Kb di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativi alle utenze domestiche fino ad oggi determinati in base alla delibera di consiglio comunale n. 89 del 27/12/2016 e n. 28 del 29/04/2025 nel modo di seguito delineato:

- Nucleo Familiare 1 Componente: da un coefficiente 0,80 ad un coefficiente 0,90;

Considerato che, pur a seguito della modifica adottata, i coefficienti "Kb, Kc, Kd" di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 applicati per la

determinazione delle tariffe continuano tutti a rientrare nei limiti previsti dalle tabelle allegate al sopracitato D.P.R. n. 158/1999 e pertanto non ci si è avvalsi della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, fatto salvo per i coefficienti minimi per le subcategorie 7A e 8A, così come previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dall'art. 1 comma 38 della L. n. 205 del 27/12/2017 e dall'art. 57 bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019;

Considerato che le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche individuate nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto oltre ad essere conformi con tutti i parametri definiti dal D.P.R. n. 158/1999, risultano conformi con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge e ritenute congrue ed idonee a garantire in via previsionale la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, così come determinate in base all'art. 8 del vigente regolamento comunale Tari;

Considerato che con deliberazione n. 386/2023/R/rif ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, ad €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad €. 1,50 per utenza per anno;

Considerato che con il D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24, pubblicato in G.U. n. 60 del 13/03/2025 in vigore dal 28/03/2025, ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" è stato introdotto il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025 e conferisce mandato ad ARERA di definire, tra l'altro, le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto e istituire apposita quota perequativa applicata alla generalità dell'utenza;

Dato atto che con deliberazione n. 133/2025/R/Rif, ARERA ha dato avvio al procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24 con disposizioni urgenti, modificando tra l'altro la precedente deliberazione n. 386/2023/R/Rif istituendo dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus

sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

Dato atto che con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti;

Dato atto che tutte le suddette componenti perequative (UR1,a, UR2,a, UR3,a) non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 attribuisce al Comune l'obbligo di stabilire il numero e le scadenze delle rate di versamento del tributo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2026 ad oggetto "Definizione delle scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026 e delle modalità di versamento – Approvazione", con la quale sono state definite ed approvate, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 e tenuto conto delle predette nuove disposizioni, le seguenti scadenze di versamento e le modalità di calcolo e di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2026 come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in n. 3 (tre) rate, di cui n. 2 (due) in acconto e n. 1 (una) a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 70% delle tariffe approvate per l'anno 2025 della tassa dovuta per l'intero anno. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.
- Scadenze acconto: 16 Luglio, 16 Settembre. È possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza 16 Luglio.
- Scadenza saldo: 02 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches, una in acconto, l'altra a saldo.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, prevede che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l’art. 1 comma 677 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021, posticipando la stessa al 31 luglio di ogni anno;
- l’art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, prevede che “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- con decreto interministeriale 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali e le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”;

- l'art. 1 comma 74 della L. n. 213 del 30/12/2023 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.”;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che lo stesso è stato determinato con decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 88 del 22/10/2024 nella misura del 5%;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione delle suddette tariffe al fine di assicurare, mediante l'acquisizione del gettito della Tassa, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti secondo le previsioni contenute nel citato Piano economico-finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026/2028;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato illustrato nella seduta della Commissione Bilancio svoltasi in data 24/07/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 9 (Lazzerini, Santi, Piccicuto, Tamburini, Gazzarri, Verdianelli, Pazzagli, Walraff, Baroncini), contrari 3 (Giorli, Fidi, Raspi), astenuti 0, resi nei modi di Legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di dare atto che con la determinazione n. 131-2026 del 23/07/2026 del Direttore Generale di ATO "Toscana Costa", è stato validato ed approvato il PEF 2026-2029 del Comune di Volterra in applicazione del "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", cui ha fatto seguito la deliberazione adottata da questo Consiglio Comunale nella presente seduta ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PEF 2026-2029".

3) Di dare atto che il PEF 2026-2029 prevede per l'annualità 2026 l'importo complessivo di €. 3.062.952,00, al lordo di euro 172.228,00 per detrazioni di cui al punto 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, per un totale netto pari ad €. 2.890.724,00 con la seguente ripartizione:

- Totale delle entrate tariffarie relative alla copertura dei costi fissi €. 1.180.036,00;

- Totale delle entrate tariffarie relative alla copertura dei costi variabili €. 1.710.688,00;
- 4) Di approvare per l'anno 2026, le tariffe sui rifiuti e sui servizi distinte per utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato "A", ed i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd conformi con tutti i parametri definiti dal D.P.R. n. 158/1999, assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario 2026-2029, validato ed approvato dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con determinazione n. 131-2026 del 23/07/2026.
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate anche le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad €. 0,10 ad utenza per anno e ad €. 1,50 ad utenza per anno.
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI dovrà essere sommata la componente perequativa UR3,a, pari a 6,00 euro/utenza per anno, istituita dal 1° gennaio 2025 con deliberazione n. 133/2025/R/Rif, ARERA per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24 e che il bonus sociale di cui alla componente tariffarie denominata UR3,a si dovrà cumulare con le altre eventuali agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI.
- 7) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2026.
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa, nella misura del 5%.
- 9) Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2026 ad oggetto "Definizione delle scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026 e delle modalità di versamento – Approvazione", sono state definite ed approvate, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 e tenuto conto delle predette nuove disposizioni, le scadenze di versamento e le modalità di calcolo e di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2026 come di seguito indicato:
- Numero rate: l'importo viene riscosso in n. 3 (tre) rate, di cui n. 2 (due) in acconto e n. 1 (una) a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.
 - Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 70% delle tariffe approvate per l'anno 2025 della tassa dovuta per l'intero anno. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

- Scadenze acconto: 16 Luglio, 16 Settembre. È possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza 16 Luglio.
- Scadenza saldo: 02 dicembre.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches, una in acconto, l'altra a saldo.

10) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con separata votazione palese e identico risultato il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Lorenzo Lazzerini

Il Vice Segretario
Agnese Grilli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFE 2026 - UTENZE DOMESTICHE

Utenze Domestiche - TARIFFE ANNUE				
	Quota Fissa	Quota Variabile	<i>Ka applicato</i>	<i>Kb applicato</i>
N° componenti	€/Mq	€/anno		
1	1,18	104,86	0,86	0,90
2	1,29	186,42	0,94	1,60
3	1,40	244,68	1,02	2,10
4	1,51	314,59	1,10	2,70
5	1,61	372,84	1,17	3,20
6 o più	1,69	431,10	1,23	3,70

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

COMUNE DI VOLTERRA
TARIFE 2026 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat158	DESCRIZIONE	Utenze	Mq Tot	PARTE FISSA €/MQ	PARTE VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/mq	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	87	27.382	0,97	1,77	2,74	0,43	4,20
2	Cinematografi e teatri	5	3.205	0,88	1,51	2,39	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	528	48.539	1,18	2,02	3,20	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	4.931	1,83	2,85	4,68	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	-	-	1,52	2,60	4,12	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	9	1.805	1,27	2,15	3,42	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	5	5.552	2,45	4,19	6,64	1,08	9,95
7A	Agriturismi con ristorante	19	6.650	2,04	3,37	5,41	0,90	8,00
8	Alberghi senza ristorante	182	26.595	1,92	3,28	5,20	0,85	7,80
8A	Agriturismi senza ristorante	139	21.584	1,54	2,65	4,19	0,68	6,30
9	Case di cura e riposo	2	3.585	2,02	3,45	5,47	0,89	8,21
10	Ospedali	6	22.104	2,94	4,63	7,57	1,30	11,00
11	Uffici, agenzie	88	7.392	2,20	3,87	6,07	0,97	9,20
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	74	11.280	1,95	3,32	5,27	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	120	9.964	2,08	3,55	5,63	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	21	1.001	2,17	3,72	5,89	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	21	2.464	1,95	3,24	5,19	0,86	7,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	3,01	5,05	8,06	1,33	12,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	37	1.778	2,22	3,79	6,01	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	26	1.825	1,68	3,39	5,07	0,74	8,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	693	1,97	4,87	6,84	0,87	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10	9.953	1,56	2,85	4,41	0,69	6,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	20	1.295	1,54	2,81	4,35	0,68	6,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	91	8.992	7,36	12,59	19,95	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	73	6,34	10,52	16,86	2,80	25,00
24	Bar, caffè, pasticceria	48	2.754	5,55	9,49	15,04	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	62	5.832	3,37	5,77	9,14	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	3,37	5,76	9,13	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13	412	9,58	16,36	25,94	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	-	-	4,48	7,66	12,14	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-	11,32	19,35	30,67	5,00	46,00
30	Discoteche, night club	-	-	3,74	6,31	10,05	1,65	15,00

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)